

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN DAMIANO D'ASTI, CONZANO, OCCIMIANO, VILLANOVA D'ASTI, VILLANOVA MONFERRATO, FRASSINETO PO, MOMBELLO MONFERRATO E PONZANO MONFERRATO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventitre il giorno ____ del mese di _____ nell'aula consiliare del Palazzo Comunale di San Damiano d'Asti sono comparsi i signori:

- 1) MIGLIASSO Davide il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Damiano d'Asti (C.F. 00086030053) con sede nel Palazzo Comunale;
- 2) DEMARIA Emanuele il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Conzano (C.F.00451640064) con sede nel Palazzo Comunale;
- 3) OLIVIERI Valeria il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Occimiano (C.F. 00485900062) con sede nel Palazzo Comunale;
- 4) PERETTI Roberto il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villanova d'Asti (C.F. 80004090058) con sede nel Palazzo Comunale;
- 5) BREMIDE Fabrizio il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villanova Monferrato (C.F. 00450020060) con sede nel Palazzo Comunale;
- 6) SERRAO Andrea il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Frassineto Po (C.F. 82001150067) con sede nel Palazzo Comunale;
- 7) CAVALLO Augusto il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Mombello Monferrato (C.F. 00450140066) con sede nel Palazzo Comunale;
- 8) LAVAGNO Paolo il quale agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Ponzano Monferrato (C.F. 00444840060) con sede nel Palazzo Comunale;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 9, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il decreto del Ministero dell'Interno 21/10/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30/11/2020, ha disposto nuove "modalità e disciplina di dettaglio in applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale";
- Che il Ministero dell'Interno ha fornito la nota prot. n. 0014449 del 01/12/2020 circolare ai Prefetti in ordine alla "nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale. Decreto Ministero Interno del 21/10/2020;
- Che il decreto del Ministero dell'Interno 28/04/2021 ha disposto "Interpretazione dell'art.2 del decreto del 21 ottobre 2020, concernente modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione di nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale"
- Che il Ministero dell'Interno ha fornito con nota prot. n.0010312 del 09/06/2021 indicazioni operative circa la possibilità che il Ministero dell'Interno possa autorizzare convenzioni con più di cinque Enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli Enti Locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali;
- Il Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0016015 del 30/05/2022 ha altresì emanato disposizioni organizzative/operative di disciplina del ruolo del segretario comunale quale organo di garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione dell'Ente Locale;
- Che la conferenza dei Sindaci, dei cinque comuni succitati, ha espresso parere favorevole all'atto di costituzione della nuova convenzione della gestione associata della segreteria comunale;

- Che con delibera consiliare del Comune di San Damiano d'Asti n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- Che con delibera consiliare del Comune di Conzano n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
- Che con delibera consiliare del Comune di Occimiano n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato C);
- Che con delibera consiliare del Comune di Villanova d'Asti n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato D);
- Che con delibera consiliare del Comune di Villanova Monferrato n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato E);
- Che con delibera consiliare del Comune di Frassineto Po n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato F);
- Che con delibera consiliare del Comune di Mombello Monferrato n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato G);
- Che con delibera consiliare del Comune di Ponzano Monferrato n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato H);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di San Damiano d'Asti, Conzano (classe S.C. III), Occimiano (classe S.C. IV), Villanova d'Asti (classe S.C.III) e Villanova Monferrato (classe S.C. IV), Frassineto Po (classe S.C.IV), Mombello Monferrato (classe S.C.IV), Ponzano Monferrato (classe S.C.IV), nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465 e del DM 21/10/2020, come modificato dal D.M.28/04/2021), stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE E CLASSE

Il Comune di San Damiano d'Asti assume la veste di Comune capo convenzione. La presente convenzione è classificata in classe II ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, in ragione della somma degli abitanti dei Comuni aderenti.

ART. 3
DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni tre a decorrere dalla costituzione formale della convenzione e con l'accezione da parte del segretario comunale.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).
- Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare: in tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco").

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura – UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Damiano d'Asti, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., d'intesa con i Sindaci dei restanti Comuni. Si conviene fin d'ora che la titolarità della sede convenzionata sarà attribuita al Dott. Pierangelo Scagliotti, giusta Deliberazione n. ____ del Consiglio Nazionale Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario Comunale non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5

REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di San Damiano d'Asti sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6

ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei Comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Il Segretario titolare della sede non è soggetto a timbratura e i suoi spostamenti tra il Comune di San Damiano d'Asti e le altre sedi verranno, salvo esigenze particolari, prefissati mediante calendario settimanale, in funzione delle esigenze lavorative dei singoli enti, in modo da ridurre al minimo gli oneri di rimborso delle spese di spostamento a carico degli singoli enti.

ART. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il Comune di San Damiano d'Asti, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Al Segretario Comunale della segreteria convenzionata sarà dovuto, inoltre, un compenso aggiuntivo per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale le cui retribuzioni, compensi e spese saranno a esclusivo carico del Comune interessato che ha conferito l'incarico. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà altresì dovute, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, e alla luce della pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 9/Contr/11, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro di spostamento tra il Comune di San Damiano d'Asti e i Comuni aderenti la convenzione.

Tali indennità saranno a esclusivo carico del Comune interessato il quale provvederà al rimborso, previa attestazione di presenza da parte del relativo Sindaco. Il predetto Segretario Comunale viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Saranno altresì erogati di massima dal Comune di San Damiano d'Asti le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la liquidazione della quota dei diritti di Segreteria spettante al Segretario per l'attività di rogito ai sensi dell'art. 10 c. 2bis della L. 114/2014. Annualmente i Comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i suddetti diritti non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge. Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale.

Atteso che il servizio sarà reso in più comuni e quindi in sedi diverse anche in orario pomeridiano, al Segretario Comunale è riconosciuto il buono pasto o il servizio sostitutivo della mensa che sarà a carico dei Comuni presso i quali il servizio pomeridiano sarà svolto.

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

ART. 8

ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- 28 % a carico del Comune di San Damiano d'Asti
- 5 % a carico del Comune di Conzano
- 11 % a carico del Comune di Occimiano
- 20 % a carico del Comune di Villanova d'Asti
- 15 % a carico del Comune di Villanova Monferrato
- 14 % a carico del Comune di Frassineto Po
- 4 % a carico del Comune di Mombello Monferrato
- 3 % a carico del Comune di Ponzano Monferrato

Ogni quadrimestre il Comune di San Damiano d'Asti comunicherà ai Comuni aderenti il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel quadrimestre precedente. I Comuni aderenti provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9

ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI VICE-SEGRETARIO

Il Comune di Mombello Monferrato, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione mette a disposizione dei Comuni convenzionati di Conzano, Occimiano, Villanova Monferrato, Frassineto Po e Ponzano Monferrato un proprio dipendente di categoria D in possesso di Laurea Magistrale Economia e Commercio con la qualifica di Vice Segretario. Detto funzionario potrà sostituire il Segretario comunale in caso di impedimenti dello stesso, previa nomina da parte del Sindaco competente dai comuni interessati dalla presente convenzione.

Il Comune di San Damiano d'Asti ed il Comune di Villanova d'Asti in caso di vacanza, assenza, impedimento del Segretario Comunale titolare, provvedono alla sostituzione temporanea dello stesso con la figura di Vice Segretario presente in organico nei rispettivi Comuni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge (funzionario di categoria D in possesso di idoneo titolo di laurea)

ART. 10

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario Comunale incaricato dalla Prefettura U.T.G. Ex-Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale Piemonte. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 11

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

I Comuni aderenti alla convenzione di segreteria, nello spirito di puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano a instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 148/2011.

ART. 12

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di San Damiano d'Asti, Conzano, Occimiano, Villanova d'Asti, Villanova Monferrato, Frassineto Po, Mombello Monferrato, Ponzano Monferrato verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, nonché dell'art. 2 comma 3 del DM 21/10/2020, alla ex sezione regionale del Piemonte dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, ora Prefettura di Torino, nonché successivamente trasmessa da quest'ultima al Ministero dell'Interno al fine del rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 28/04/2021.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE – SAN DAMIANO D’ASTI

MIGLIASSO Davide _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONZANO

DEMARIA Emanuele _____

IL SINDACO DEL COMUNE OCCIMIANO

OLIVIERI Valeria _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI

PERETTI Roberto _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

BREMIDE Fabrizio _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI FRASSINETO PO

SERRAO Andrea _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO

CAVALLO Augusto _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PONZANO MONFERRATO

LAVAGNO Paolo _____